****

**COMUNE DI MONTEDINOVE**

***Provincia di Ascoli Piceno Regione Marche***

**REGOLAMENTO COMUNALE** della **De.C.O.** - Denominazione Comunale di Origine.
----------------------

**INDICE:**

**PREMESSA -** **Tipologie De.C.O.**

Art. 1 - **Finalità e Ambito di Applicazione.**

Art. 2 - **Definizioni**

Art. 3 - **Istituzione della De.C.O**

Art. 4 - **Istituzione del Registro De.C.O.**

Art. 5 - **Marchio De.C.O. e suo utilizzo.**

Art. 6 - **Richiesta per il Riconoscimento De.c.o.**

Art. 7 - **La Commissione**

Art. 8 - **La struttura organizzativa**

Art. 9 - **Le iniziative comunali**

Art. 10 - **Le tutele e le garanzie**

Art. 11 - **Le attività di coordinamento**

Art. 12 - **Sanzioni**

Art. 13 - **Controlli**

Art. 14 - **Norme finali**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**TIPOLOGIE di DE.C.O. LEGISLATIVAMENTE POSSIBILI**

La De.Co. su un PRODOTTO TIPICO.

La De.Co. su un PRODOTTO ALIMENTARE.

La De.Co. su un PRODOTTO DELL’ARTIGIANATO.

La De.Co su una RICETTA.

La De.Co. su una FESTA.

Le De.co. su un SAPERE.

La De. Co. su un TERRENO.

Le De.Co. MULTIPLE.

**Art. 1**

**Finalità e Ambito di Applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle peculiarità’ etno-agro-alimentari, nonché di quelle artigiane, delle feste tradizionali locali, dei prodotti autoctoni, ed anche della aree territoriali, ossia di tutto ciò che costituisce il patrimonio storico, culturale, tradizionale, turistico, nonché una risorsa di possibile ricaduta economica, oltre a rappresentare uno strumento di promozione dell’immagine del Comune e della sua area territoriale.
2. Il Comune di Montedinove ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell’art.3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 “ e dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, visto anche lo Statuto Comunale, individua, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle realtà riferite a quei prodotti, e manifestazioni, ed artigianato ecc. che, per la loro identità locale, sono motivo di particolare interesse e come tali meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune, a questo riguardo assume il ruolo prestabilito nel rispetto della legge, che comporta l'affermazione sostanziale del principio di messa in atto dei sopracitati articoli di legge e la loro attuazione.
4. In particolare l'azione del Comune si manifesta:
	1. Nell'indagine conoscitiva diretta o indiretta, atta ad individuare l'esistenza di peculiarità, prodotti originali, manifestazioni, artigianato, produzioni etno-agro-alimentari e loro lavorazioni, che per la loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica tutelandole nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro identità, attraverso l’istituzione di un albo comunale e di un registro De.C.O. dove fissarne l’identità.
	2. Nell'assunzione di iniziative di valorizzazione, per le quali, il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.8 del presente regolamento, per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
	3. Promuovere o sostenere iniziative esterne favorendone la diffusione anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati, a favore di progetti sviluppati da associazioni o privati volgano alla promozione e sviluppo del territorio comunale attraverso le De.c.o..
	4. Nello svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali l’immagine del prodotto, attraverso la presenza del Comune, per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità.
	5. Nel rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine Comunale del prodotto riconosciuto. Il Marchio è di esclusiva proprietà comunale.
	6. L’intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento in attività di ricerca finalizzata all’individuazione di ogni elemento che risulti utile al raggiungimento delle finalità De.c.o. in esposizione.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, rientrano nella suddetta definizione “De.C.O.” tutte le manifestazioni legate alla cultura popolare locale, rievocazioni, feste tradizionali, prodotti dell’artigianato, i “saperi” procedurali delle maestranze, i prodotti dell’artigianato alimentare, le ricette, lo stesso territorio, e tipologie di prodotti sovracomunali presenti tradizionalmente in più comuni.
2. Per produzione “etno-agro-alimentari locali” si intende il prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle suddette attività, ottenuto e realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
3. Per tecniche innovative si intende la trasformazione dei prodotti di produzione locale almeno per 85% della composizione e la presenza operativa in loco da almeno tre anni consecutivi.

 **Art.3**

**Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui il presente regolamento si riferisce, viene istituita la De.C.O. per attestare l’origine delle peculiarità locali e il loro legame storico e culturale col territorio comunale, nonché quale efficace strumento identitario e promozionale per il Comune di Montedinove
2. Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo le peculiarità che si identificano con gli usi e costumi, che fanno parte della cultura popolare locale, allo scopo di tutelarne la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale, legati alle produzioni tipiche locali della nostra comunità.
3. La De.c.o. non costituisce un marchio di qualità ma, un attestazione di appartenenza delle peculiarità tradizionali locali al Comune nella sua intera area territoriale.
4. E’ previsto che riconoscimento De.c.o. ed iscrizione al registro siano concessi alle manifestazioni e prodotti che abbiano radicata presenza nel territorio comunale da almeno dieci anni consecutivi.

**Art.4
Il Registro De.C.O.**

* + - 1. L’istituzione del registro delle denominazioni comunali di origine sancisce l’indirizzo del comune di voler tutelare il proprio patrimonio identitario territoriale attraverso l’elenco delle peculiarità comunali riconosciute come De.c.o. .
			2. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito un registro in cui saranno iscritte le De.c.o. riconosciute dall’amministrazione comunale, iniziative, manifestazioni, produzioni etno-gastronomiche, artigianato, come precedentemente descritto, che a motivo delle loro tradizione locale e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e quindi riconosciute come De.co. attraverso specifica delibera comunale.

**3.** Gli Uffici Comunali predispongono l’istruttoria delle nuove domande per la Giunta Comunale, da approvare con propria deliberazione, previa analisi e parere della commissione che ne approva i requisiti, *(vedi Art. 5 la commissione).*

**4.** E’ previsto che l’iscrizione De.c.o. sia concessa a manifestazioni, prodotti,, ecc. che abbiano radicata presenza nel territorio come da Art.3 punto 4.

**5.** L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le sue modalità, anche di realizzazione, secondo apposito disciplinare nonché scheda storico identificativa, ampiamente esaustiva con veritieri, specifici dimostrabili, riferimenti identitari.

a)L'elencazione precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, purchè in possesso delle caratteristiche richieste per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento.

**6.** Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento; I prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.); Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare o scheda indicativa delle indicazioni e modalità.

**Art.5**

**Marchio De.C.O. e suo utilizzo**

1. Sarà istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.8, un apposito Marchio - Logo De.C.O. Comunale Unico, che andrà a caratterizzare tutti i prodotti, le manifestazioni, le peculiarità, ecc. riconosciute e registrate De.C.O.
2. Il Comune di Montedinove è proprietario del Marchio De.C.O. e può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui lo ritenga utile ed opportuno.
3. Chiunque produca, commercializzi, promuova, prodotti iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza all’Amministrazione Comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.C.O.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato della stessa.
5. Il Marchio De.C.o. NON è cedibile e può essere acquisito solo dietro apposita domanda e su specifica peculiarità riconosciuta come De.C.O.
6. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
7. L’istanza per l’ottenimento la concessione dell’utilizzo del marchio De.Co. Comunale è soggetta alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
8. Chiunque utilizzi il marchio senza debita concessione, incorrerà nelle penalità delle leggi vigenti in materia.
9. Il Comune concede l’utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo alle aziende e associazioni, residenti nel territorio comunale, che ne faranno richiesta e nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni che seguono:
10. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, nella scritta enei colori originali il logo deve essere riprodotto in modo assolutamente fedele.
11. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in maniera chiara e visibile, l’utilizzatore del logo non può impiegare altri marchi o contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O. concesso.
12. In ogni caso, chiunque e di qualsiasi settore, privato, associativo, commerciale o altro, che si avvalga del marchio De.c.o. concesso dal Comune, deve operare tassativamente, nel pieno rispetto delle regole e norme vigenti. (Fare riferimento Tutela del marchio Art. 12.)

**Art.6
Richiesta per riconoscimento De.c.o.**

1. Le segnalazioni e richieste per l’istruttoria del riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere inoltrate da chiunque seguendo le modalità indicate dall’ufficio Comunale di competenza.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate; oltre che dalla richiesta dove sono esplicitate le motivazioni di base, anche da una adeguata documentazione di approfondimento sulla tematica proposta, diretta ad evidenziare le caratteristiche storiche, della tipicità, della tradizione locale, con particolare riferimento a quelle analitiche, tecniche e di processo, (secondo tipologia della peculiarità indicata), comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell’iscrizione.
3. Secondo le tipologie della richiesta la relazione a deve fare riferimento a documenti, atti storici, qualora si tratti di gastronomia precise ricette, inoltre comunque documentazioni atte a dimostrare l’autenticità di quanto presentato, infine un disciplinare di produzione o modalità operative di riferimento, vale per l’artigianato ed elatro.
4. Le istanze di richiesta possono essere estese anche a tutti quei prodotti di carattere sovracomunale *(di più Comuni)* previo richiesta e/o specifiche indicazioni.
5. Sull’ammissibilità della proposta e nulla osta per la procedura al riconoscimento De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all’art.7.

**Art.7**

**La Commissione**

Premesso che, in base alle nostre caratteristiche territoriali, la prevalenza dei prodotti, sia gastronomici, che artigianali o altro, sono spesso di ordine sovracomunale ed interterritoriale.

Al fine di mantenere un rispettoso equilibrio tra i riconoscimenti De.c.o che il Comune andrà a titolare, si avvarrà dell’ausilio di una commissione professionale di espressione sovracomunale interprovinciale, che garantisce equilibrio e valore ad ogni riconoscimento.

Per garanzia ed imparzialità, viene esclusa la nomina in commissione di persone che, in qualche modo possano avere interessate personale, al riconoscimento delle De.c.o. *(Commercianti, Agriturist, Produttori, Ristoratori, ecc.)*

1. L’esame delle richieste d’iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata alla commissione nominata dal Sindaco e composta da un minimo di 5 persone; Il Sindaco *(o suo delegato)* in qualità di Presidente; n.1 amministrazione *(Ass.ri,/Cons.ri*), n.3 membri della commissione interprovinciale over partes.
2. Per la presentazione, verrà coinvolto almeno un proponente al riconoscimento del prodotto De.co. che illustrerà la specifica peculiarità in oggetto di valutazione.
3. La Commissione dura in carica per la sola certificazione in oggetto e viene rinominata di volta in volta in funzione di ogni richiesta, gli stessi membri di commissione possono essere rinominati più volte.
4. La Commissione opera validamente con la maggioranza dei suoi membri e decide a maggioranza dei presenti, può essere consultata anche tramite mezzi informatici.
5. La commissione sulla base della documentazione che le viene presentata, verifica tutti i passaggi tecnici e di contenuto e se la peculiarità segnalata ha le caratteristiche per il riconoscimento De.C.O., ne darà parere motivato *(favorevole o contrario)* su apposita scheda.
6. Completata l’istruttoria, la Commissione comunicherà le proprie decisioni alla Giunta Comunale che deciderà in merito alle peculiarità da approvare ed iscrivere nel registro De.C.O. corredato dal materiale prodotto in merito.
7. L’Iscrizione delle imprese produttrici nel registro De.C.O., qualora ne facciano richiesta, avviene in momento successivo a quello dell’iscrizione del prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio Preposto.
8. L’Accoglimento della richiesta è comunicato all’impresa entro 30 giorni dal pronunciamento della Giunta Comunale, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
9. L’eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
10. L’iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per i richiedenti.
11. La gratuità della commissione viene stabilita singolarmente nella lettera di incarico ai membri secondo esigenze del caso.

**Art.8
La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all’ Ufficio Affari Generali.
2. Il Responsabile dell’ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

**Art. 9**

**Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione, collaborazione, pubblica e privata, a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso forme associative previste dalla normativa in materia.

**Art. 10**

**Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici e privati derivanti dalla presenza di peculiarità espressioni popolari, riguardanti le tradizioni, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi dell’art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i
2. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

**Art. 11**

**Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Sindaco e Giunta Comunale - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività riferita alle corrispondenti espressioni locali.
2. Può avvalersi di coordinamenti esterni sovra territoriali, provinciale e regionali in rete, sotto forma di collaborazioni sinergiche, al fine di migliorare le prospettive identitarie, di promozione e visibilità dell’area e delle peculiarità comunali indicate dal presente regolamento.

**Art. 12**

**Sanzioni**

Fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione.

Perdita dei requisiti previsti per l’uso del marchio e della De.C.O.;

1. E’ vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a norma di legge;
2. Costituiscono cause di revoca del marchio De.C.O e conseguente cancellazione dal relativo registro, il mancato rispetto del disciplinare di produzione o della scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni espresse nel presente regolamento.
3. Rifiuto dell’autorizzato a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta realizzazione della De.C.O. ed utilizzazione del marchio.
4. Uso difforme o improprio del logo, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l’utilizzatore non provveda all’adeguamento nei termini fissati;
5. Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie vigenti di qualsiasi tipo e genere;
6. Il produttore non può cedere a terzi l’utilizzo del marchio, mentre per la parziale vendita o parziale trasformazione del prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
7. Il Comune, attraverso comunicazione ufficiale, può revocare la concessione e utilizzo del Logo qualora ne rilevi l’uso improprio e/o lesivo nei confronti di quanto indicato da presente regolamento, rivalendosi secondo le norme vigenti.
8. La cancellazione dal registro o la sospensione dell’iscrizione non comportano alcun indennizzo per l’impresa.

**Art. 13**

**Controlli**

* + - 1. I controlli sull’osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti, possono essere effettuati, oltre che dalla Polizia Municipale, anche dai Componenti della Commissione, nonché da altri soggetti delegati dal Comune.
			2. In caso di prodotti ed aziende o altro, le peculiarità a marchio De.co. dovranno essere monitorate nei modi e nei tempi dovuti secondo normative vigenti, al fine di assicurarsi della conformità con quanto istituito dalla De.C.O.

**Art.14**

**Norme finali**

* + - 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
			2. Non sono previste riserve di alcun tipo all’immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
			3. Il presente regolamento va interpretato e rispetto alla lettera delle espressioni normative, comunque sempre riferito e nel rispetto della leggi vigenti, anche nelle ipotesi non espressamente previste.